DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE

Art. 7

Collegio sindacale

Il controllo della gestione sociale e' effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti. Le incompatibilita' previste dall'articolo 9 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per i consiglieri di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale. I sindaci svolgono le funzioni stabilite dalla legge. L'articolo 23 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' abrogato.

Versione in vigore dal 6 dicembre 1984, non più in vigore dal 6 febbraio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive
Estremi	Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-trasmissioni-radiotelevisive/art-7-collegio-sindacale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it